

Rif. Pratica n. 34/2024/AP

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**

Il Responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese

Vista l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14, legge n. 241/1990, pervenuta da ARPAE SAC di Ferrara in data 10/06/2024 con prot. 11001;

Vista l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990, pervenuta da ARPAE SAC di Ferrara in data 01/08/2024 con prot. 17524;

Vista la richiesta presentata dal sig. Paolo Liberatore, legale rappresentante della SOCIETÀ RENEWABLE ADVENTURE 2 S.R.L. in data 26/09/2024, prot. n. 14768, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) Via Rossetta – N.C.T. Foglio 15, Particelle 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29;

Dato atto che l'intervento è previsto in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la completezza della documentazione tecnica ed illustrativa in rapporto alla tipologia dell'intervento;

Visto il DPCM 12 dicembre 2005;

Considerato che l'intervento ricade in "unità di paesaggio delle Masserie" di cui all'art. 8 del P.T.C.P.;

Dato atto che il parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio, espresso nella seduta del 03/10/2024, testualmente recita:

"Parere favorevole all'unanimità con prescrizione, per le opere di mitigazione, che vengano piantumate le essenze previste tramite l'utilizzo di esemplari di almeno 5 anni di età al fine di ridurre dal principio l'impatto paesaggistico delle opere oggetto di intervento."

Ritenuto che il progetto complessivo preveda opere di mitigazioni che si ritengono sufficienti e idonee, e pertanto di prescindere dal parere della Commissione e di rilasciare l'autorizzazione senza prescrizioni;

Rilevato che l'intervento, con le prescrizioni di seguito specificate, è conforme alle prescrizioni contenute nel P.T.C.P. ed è coerente con gli obiettivi generali di conservazione e miglioramento della qualità paesistica del territorio interessato e con le finalità di utilizzo dello stesso;

Considerato che, in virtù di quanto sopra, si può attestare la congruità dell'intervento, con l'inserimento di idonee opere di mitigazione come di seguito specificato, realizzato con i valori che sono alla base del vincolo gravante sul territorio e riconoscerlo corretto, sotto il profilo formale e sostanziale, rispetto alle modalità di inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale del sito, anche con riferimento alla specifica destinazione d'uso, alla localizzazione, ai materiali impiegati e alla situazione di fatto dei luoghi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004, con nota prot. 18790 del 07/10/2024 si è comunicato il parere favorevole di questo Servizio in merito all'autorizzazione paesaggistica per i lavori in oggetto, nonché proposta di rilascio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente;

Verificato che alla scadenza dei termini concessi dalla Conferenza in oggetto la Soprintendenza non ha fatto pervenire alcuna richiesta o parere in merito all'intervento, configurandosi il silenzio-assenso senza condizioni previsto all'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

RILASCIA

Alla SOCIETÀ RENEWABLE ADVENTURE 2 S.R.L., con generalità complete agli atti, l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "TRESIGALLO 3" situato nel comune di Tresignana (FE) Via Rossetta – N.C.T. Foglio 15, Particelle 81, 23, 53, 43, 65, 25, 101, 32, 26, 27, 126, 28, 58, 30, 54, 29, nei limiti e con le modalità di cui agli elaborati depositati agli atti della Conferenza.

La documentazione di riferimento è conservata agli atti del SUEI. Qualunque modifica progettuale dovrà essere preventivamente sottoposta a nuova autorizzazione.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela dell'interesse paesaggistico e non sostituisce eventuali altri atti di assenso, qualora necessari, ivi compresi gli eventuali titoli legittimanti l'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio, rispetto ai quali costituisce presupposto.

La durata e l'efficacia dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, con riferimento alla data di rilascio del provvedimento di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi.

**La Responsabile del
Servizio Unico Edilizia Imprese**
Arch. Roberta Bertelli
firmato digitalmente